

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 3/2022

Data: 7 giugno 2022

La Corte costituzionale torna sulla garanzia del diritto di difesa dei detenuti in regime di cui all'art. 41 bis nelle comunicazioni con il proprio difensore.

Commento alla sentenza Corte cost. n. 18 del 2022*

di Federica Mannella – Professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Perugia

ABSTRACT: The Constitutional Court, with the decision in question, once again raises a question of constitutional legitimacy concerning the protection of the prisoners' rights under the regime provided for by Article 41 bis of the Italian penitentiary law (the "41 bis regime"). Specifically, the Court of Cassation – which is the referring judge – raised doubts with respect to the constitutionality of the provision under which all the correspondence of prisoners and internees who are under the "41 bis regime" must be inspected, including the correspondence with their lawyers. The decision of the Constitutional Court ascertains the unconstitutionality of the legislative omission and results in a judgment which declares the contested provision as illegitimate in the part where, even with respect to prisoners under the "41 bis regime", it does not exclude from censor the correspondence of prisoners with their lawyers. The arguments used by the Court to reach this conclusion are developed, as a matter of priority, with reference to art. 24 of the Constitution and to the infringement of the right of defense, which is unreasonably compromised, in clear breach of the principle of equality. The most notable aspects of the sentence which have been discussed concern: the decision-making technique used by the Court, which excludes a constitutionally oriented

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

interpretation of the contested provision and rather prefers a literal interpretation, with the application of the specialty criterion; the choice to give continuity to the previous decisions on this matter, using the same arguments regarding the protection of the right of defense of prisoners under special regime.

SOMMARIO: 1. La questione. – 2. Il quadro normativo di riferimento: interpretazione letterale e criterio di specialità. – 3. Sul diritto di difesa dei detenuti in regime di 41 bis nella precedente giurisprudenza costituzionale.

1. La questione

La Corte costituzionale, con la decisione in commento, torna a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale riguardante la tutela dei diritti dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 *bis* o. p.

Nello specifico, la disposizione oggetto dei dubbi di costituzionalità della Corte di Cassazione, Sez. I penale, giudice *a quo* del procedimento, prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza di detenuti e internati che si trovano in regime di 41 *bis*, senza prevedere esclusioni con riferimento a quella indirizzata ai difensori¹.

La questione nasce dal trattenimento di un telegramma, indirizzato da un detenuto, in regime di massima sicurezza, al proprio difensore di fiducia, disposto dal Tribunale ordinario di Locri, che aveva rilevato la sussistenza di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, connesso all'ambiguità del contenuto della missiva, composta da una serie di periodi non legati da un filo logico, in grado di rendere coerente e comprensibile il testo nella sua interezza.

A seguito di ricorso del detenuto avverso il provvedimento di censura, la Suprema Corte ha rilevato che la norma in questione, che ha consentito al Tribunale il trattenimento del telegramma, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 15, 24, 111 Cost. e con l'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 6 Cedu.

In particolare, il giudice *a quo* lamenta una irragionevole compressione sia del diritto alla libertà e

¹ Art. 41 *bis*, comma 2 *quater*, lett. e), L. 26 luglio 1975, n. 354, che prevede: «la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia».

alla segretezza della corrispondenza garantita, anche nei confronti dei detenuti, dall'art. 15 Cost., sia, soprattutto, dei diritti di difesa e al giusto processo, come garantiti non solo dalla Costituzione, ma anche dalla Cedu.

Nello specifico, la Suprema Corte ritiene che la disposizione sia irragionevole poiché equipara il difensore agli altri interlocutori non qualificati, nonché contraddittoria, in quanto la disciplina dettata, invece, per i colloqui visivi e telefonici tra difensori e detenuti non prevede, ai sensi dell'art. 41 *bis*, comma 2 *quater*, lett. b), alcuna forma di controllo.

La decisione della Corte costituzionale, ritenuta fondata la questione, accerta l'incostituzionalità della omissione legislativa e sfocia, pertanto, in una sentenza di accoglimento di tipo additivo che dichiara illegittima la disposizione censurata nella parte in cui, anche per quanto attiene i detenuti in regime di 41 *bis*, non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.

Le argomentazioni della Corte per arrivare a tale conclusione si sviluppano, in via prioritaria, con riferimento all'art. 24 Cost. e dunque alla lesione del diritto di difesa che, nel caso di specie, risulta, appunto, irragionevolmente compromesso, in palese violazione del principio di eguaglianza, in considerazione del fatto che “il diritto di conferire con il proprio difensore rappresenta un aspetto essenziale del diritto inviolabile di difesa, e che condizione essenziale per la sua garanzia sarebbe la confidenzialità delle informazioni scambiate tra avvocato e parte assistita”².

Gli aspetti più rilevanti della sentenza che meritano attenzione, come si vedrà di seguito, sono essenzialmente due:

- da una parte la scelta della Corte di escludere nettamente la possibilità di operare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma oggetto di censura, prediligendo invece una interpretazione letterale, con l'applicazione del criterio di specialità;
- dall'altra la scelta di dare continuità alle decisioni in materia, ponendosi nello stesso solco già arato dalla precedente giurisprudenza in relazione alla tutela del diritto di difesa dei detenuti in regime speciale, con particolare riferimento al rapporto con i propri difensori.

² Cfr. punto 2 del ritenuto in fatto; cfr. in tal senso cfr. anche corte cost. sent. n. 212 del 1997.

2. Il quadro normativo di riferimento: interpretazione letterale e criterio di specialità

Per arrivare all'accoglimento della questione, la sentenza opera, in prima battuta, un'articolata e puntuale ricostruzione del complesso quadro normativo di riferimento, secondo un'interpretazione quanto più letterale delle disposizioni in materia.

In particolare, dopo un ampio *excursus* sull'evoluzione legislativa, con riferimento alla disciplina attualmente vigente, la Corte pone la propria attenzione su due diverse previsioni: da una parte, a garanzia della funzione difensiva e del segreto professionale, l'art. 18 *ter* esclude dalla possibilità, riconosciuta all'autorità giudiziaria competente, di sottoporre a "visto di controllo" la corrispondenza di detenuti e internati destinata, nello specifico, a difensori, investigatori autorizzati e consulenti tecnici. Alla stessa *ratio* risponde, tra l'altro, l'art. 103, comma 6, c.p.p., con riferimento anche allo *status* di imputato, laddove prevede, allo stesso modo, il divieto di sequestro o di controllo della corrispondenza con il proprio difensore.

Dall'altra parte, con specifico riferimento alla condizione di detenuti e internati in regime di 41 *bis*, è prevista, invece, una generalizzata sottoposizione a "visto di censura" della corrispondenza³, con l'unica esclusione di quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia.

Rispetto a tali riferimenti normativi e in relazione al caso di specie, i giudici costituzionali non tardano a evidenziare, ancora una volta, le "mancanze" del legislatore che «non ha mai espressamente chiarito quale rapporto intercorra»⁴ tra la previsione del visto di censura della corrispondenza di detenuti e internati in regime di 41 *bis* e la disciplina del controllo della corrispondenza riferita alla generalità di detenuti e internati di cui all'art. 18 *ter*.

In assenza di tale specificazione nella lettera della legge, la Corte verifica la possibile percorribilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'ambito normativo di riferimento, implicitamente esclusa dal remittente, distinguendo due profili.

Da un lato, in relazione alla individuazione del soggetto che ha l'autorità di limitare la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale, disponendo il visto di censura, la Corte ritiene che sia

³ La Corte ha modo di precisare che la misura "visto di censura" della corrispondenza, prevista dall'art. 41 *bis*, comma 2-quater, lett. e), o.p., di fatto coincide con quella menzionata dall'art. 18-*ter*, comma lett. b), o.p. come "controllo della corrispondenza": cfr. punto 2.7. del considerato in diritto.

⁴ Cfr. punto 2.7. del considerato in diritto.

possibile una lettura costituzionalmente conforme dell'art. 18 *ter*, comma 3, in relazione a quanto stabilito dall'art. 15 Cost., con le garanzie poste dalla riserva di legge e di giurisdizione; ne consegue che, anche in tale ambito, la limitazione dovrà avvenire con un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, escludendo la competenza del Ministro di Giustizia che ha disposto il regime speciale, come del resto già ampiamente ribadito in plurime occasioni dalla giurisprudenza di legittimità⁵, consolidando un diritto vivente in materia.

Dall'altro, la Corte conviene che resta aperto il problema interpretativo in materia di controllo della corrispondenza intrattenuta con i difensori dei detenuti, internati, e imputati (in custodia cautelare) in regime di 41 *bis*, rispetto a quanto chiaramente previsto per la generalità degli altri soggetti in regime ordinario.

A tal proposito la Corte fa riferimento a una specifica circolare del DAP (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)⁶ che, in materia di organizzazione del circuito detentivo speciale dispone il «tassativo divieto di sottoporre a limitazioni e/o controlli la corrispondenza c.d. «per giustizia»» (ma che, sia il Tribunale censurante, sia la Corte remittente, hanno ritenuto non applicabile), soluzione interpretativa resa in conformità alla Costituzione e sostenuta in dottrina⁷ e da talune decisioni della giurisprudenza di legittimità⁸, che sembrerebbe sciogliere il suddetto dubbio interpretativo in senso costituzionalmente orientato.

Tuttavia, la Corte non ritiene percorribile la strada dell'interpretazione conforme, escludendo pertanto l'applicabilità della circolare richiamata, sia per l'assenza di un orientamento consolidato in tal senso nella giurisprudenza di legittimità che costituisca diritto vivente⁹, sia, soprattutto, per i termini con i quali la questione è stata posta dal giudice remittente.

⁵ Si rinvia al punto 2.7. del considerato in diritto e alle numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità ivi richiamate a sostegno.

⁶ Art. 18.1 della Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, in materia di «Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41 bis o.p.».

⁷ Cfr., tra gli altri, A. DELLA BELLA, *Il "carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p.*, Milano, 2013, 250 ss; M. RUARO, C. SANTINELLI, *Art. 18-ter ord. pen.*, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova, 2019, 289 ss; L. CESARIS, *Art. 41-bis ord. pen.*, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., 555 ss.

⁸ Si rinvia alle sentenze richiamate al punto 2.8 del Considerato in diritto che mostrano quanto la giurisprudenza di legittimità abbia recepito in modo non univoco le indicazioni contenute nella circolare richiamata.

⁹ In merito alla conciliabilità della dottrina del diritto vivente con lo strumento dell'interpretazione conforme nell'operatività dei giudici cfr. *ex plurimis*, A. ANZON DEMMING, *La problematica convivenza della dottrina dell'interpretazione conforme a Costituzione con la dottrina del diritto vivente*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, Milano 2010, 317 ss.; A. D'ATENA, *Interpretazioni adeguatrici, diritto vivente e sentenze interpretative della Corte costituzionale*, Milano 2010, 13 s.

Quest'ultimo, infatti, ha fondato le proprie argomentazioni in merito all'ammissibilità della questione facendo riferimento esclusivo al dato letterale della disposizione censurata e catalogando quest'ultima come *lex specialis*, rispetto alla previsione generale prevista per tutti detenuti in regime ordinario, con la conseguente esclusione, almeno implicita, della possibilità di una interpretazione conforme; la Corte aderisce a tale scelta interpretativa, ritenendo ammissibile la questione, e ribadisce l'invalidità della lettera della legge, come limite naturale al dovere del giudice di interpretarla in conformità alla Costituzione.

La Corte, dunque, si arresta di fronte ai limiti posti dal testo che non consentirebbero di ampliarne la portata normativa in via interpretativa, escludendo la percorribilità di una interpretazione conforme, come invece suggerita dalla circolare DAP¹⁰.

Dunque, la specialità della disposizione censurata, proprio in considerazione delle ragioni peculiari per le quali è stata prevista, non consente in alcun modo di travalicare, o meglio, di ampliare, la portata normativa della stessa.

A ben vedere, se si comparano i contenuti delle due norme, speciale e generale, nella elencazione dei casi in cui debba escludersi il visto di censura, si può evincere che esse appaiono animate, nell'intenzione del legislatore, da una *ratio* in parte diversa: l'art. 18 *ter* elenca una serie di interlocutori "per giustizia" esclusi dal visto di censura (tra i quali, *in primis*, i difensori), a tutela del "diritto di difesa" di tutti i detenuti e internati ai quali è rivolta; diversamente invece, nel caso del 41 *bis*, ferma la previsione generalizzata del visto di censura per la corrispondenza, si specifica l'esclusione di una specifica e ulteriore categoria di soggetti (appunto membri del Parlamento o

¹⁰ In dottrina, il dibattito sul tema è molto ampio. È consolidato l'orientamento secondo cui l'interpretazione conforme dovrebbe adeguare la disposizione di legge ai parametri costituzionali richiamati, senza superare il limite del testo: cfr. F. MODUGNO, voce *Sistema giuridico*, in *Enc. Giur.*, vol. XXIX, Roma 1993, 15 s., G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia*, Bologna 2008, 161 ss.; M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione "conforme a"*, in *Il Foro amministrativo*, TAR, n. 7-8, 2008, 418; A. PACE, *Postilla. Sul dovere della Corte costituzionale di adottare sentenze di accoglimento (se del caso, «interpretative» e «additive») quando l'incostituzionalità stia nella «lettera» della disposizione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, 3428 e ss. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale si veda, *ex plurimis*, sent. n. 174 del 2019, in cui la Corte rileva che a fronte di una formulazione letterale inequivocabile, l'interpretazione adeguatrice non può che cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale e alla disamina del merito delle questioni proposte. Si veda anche, più di recente, M. RUOTOLO, *Quando il giudice deve "fare da sé"*, in *Questione Giustizia*, 22 ottobre 2018, par. 2, 3 s., il quale, pur non negando il rilievo dell'interpretazione letterale e la portata del testo normativo, rileva, in difesa dell'interpretazione conforme ad opera dei giudici: «Piuttosto l'insistenza sul primato del testo può essere letta come un invito per i giudici comuni a tenere un atteggiamento supino rispetto al dato letterale della legge, particolarmente gradito peraltro a molti operatori in quanto senz'altro deresponsabilizzante. Quanti arretramenti potremmo registrare specie sul piano della tutela dei diritti fondamentali se questo atteggiamento dovesse riprendere piede! Non credo sia da auspicare il ritorno a un'amministrazione ottusa, né a una giurisdizione chiusa rispetto alle possibilità date dall'interpretazione sistematica (e conforme a Costituzione)».

autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia), a garanzia, per altro verso, anche delle peculiari prerogative di cui essi godono nell'ordinamento.

In quest'ottica, come già rilevato di recente in dottrina¹¹, ben si potrebbe ritenere, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, che il legislatore intendesse implicitamente lasciar fermo, anche per i detenuti in regime speciale, quanto già stabilito per tutti i detenuti a garanzia del loro diritto di difesa, aggiungendo un'ulteriore categoria, giustificata anche da esigenze ulteriori; del resto la circolare dell'amministrazione penitenziaria¹², quale interprete ufficiale¹³, aderendo a tale impostazione, aveva già operato in tal senso.

A sostegno di tale argomentazione varrebbe anche il fatto che la Corte concorda, come già rilevato, nel ritenere applicabile l'art. 18 *ter* anche ai detenuti in 41 *bis* per quanto concerne la necessità del provvedimento motivato del giudice per sottoporre la corrispondenza a controllo e a eventuale censura¹⁴.

Ma la Corte, invece, aderendo alla ricostruzione operata dalla Suprema Corte remittente, la quale invece non ritiene sufficienti per sciogliere il dubbio interpretativo le indicazioni fornite dall'amministrazione penitenziaria, rileva nella disposizione censurata una colpevole omissione del legislatore, che avrebbe dovuto invece esplicitare o quantomeno richiamare con rinvio, all'interno della

¹¹ Cfr. M. RUOTOLO, *Visto di censura della corrispondenza e diritto di difesa. Un esito nella sostanza condivisibile, raggiunto con una discutibile tecnica decisoria*, in www.dirittodidifesa.eu, del 4.3.2022.

¹² Sulla criticità dell'uso delle circolari amministrative in ambito detentivo, soprattutto in quei settori, come l'esecuzione penale, in cui il legislatore è intervenuto in modo lacunoso, lasciando un ampio margine di azione ad atti di natura integrativo-discrezionale delle autorità penitenziarie, sfuggendo al controllo di costituzionalità, v. S. TALINI, *La privazione della libertà personale. Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali, applicazioni amministrative*, Napoli 2018, 50 ss.; l'A. rileva in particolare che le autorità amministrative «devono concorrere all'evoluzione interpretativa della normativa penitenziaria purché il loro intervento segua una direzione costituzionalmente orientata e a condizione che gli atti amministrativi non si traducano in scelte di natura “puramente” creativa”, svincolate – o addirittura contrarie – al dato normativo costituzionale e penitenziario tutelato dalla riserva di legge».

E' noto quanto sia stata rilevante l'approvazione della circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, richiamata dalla sentenza in commento, che prevede l'organizzazione del circuito detentivo ex art. 41 *bis* o.p., dopo 25 anni dall'applicazione del regime speciale e con la quale sono state tracciate le linee guida di comportamento; cfr. il commento di V. MANCA, *Il DAP riorganizza il 41-bis o.p.: un difficile bilanciamento tra prevenzione sociale, omogeneità di trattamento ed umanità della pena*, in *Diritto Penale Contemporaneo, Archivio 2010-2019*, del 6 novembre 2017.

¹³ Sulla definizione di interpretazione ufficiale e sulle diverse categorie secondo le quali può essere distinta cfr. F. MODUGNO, *Interpretazione giuridica*, Padova 2009, 256 ss.

¹⁴ In tal senso M. RUOTOLO, *Visto di censura della corrispondenza cit.*, 4, il quale rileva che «Qualora si ritenesse che l'esclusione prevista dall'art. 18 *ter* (come detto ritenuto applicabile per la parte in cui richiede il provvedimento del giudice) valga anche per i detenuti in regime di 41-bis (in assenza di esplicita previsione che lo impedisca) la questione dovrebbe ritenersi o inammissibile, per erroneo presupposto interpretativo nel quale sarebbe incorso il giudice a quo (anche se talora la Corte discutibilmente considera questa ragione motivo di rigetto), o infondata, proprio perché è possibile dare alla disposizione censurata un'interpretazione conforme a Costituzione».

previsione speciale *ex art. 41 bis*, l'indicazione dei "soggetti di giustizia" esclusi dal controllo, accanto alla ulteriore categoria esonerata.

Insomma la Corte ricorre a una sentenza di accoglimento di tipo additivo, che, in effetti, appare lo strumento più efficace a garantire dal pericolo di una futura diversa applicazione da parte degli altri giudici, almeno in quei casi in cui l'incostituzionalità sia proprio nella lettera della disposizione¹⁵.

3. Sul diritto di difesa dei detenuti in regime di 41 bis nella precedente giurisprudenza costituzionale

Del resto, non può non rilevarsi che la decisione della Corte in commento sia stata determinata dalla volontà di dare continuità alla precedente giurisprudenza in materia.

In effetti, la Corte costituzionale aveva già avuto modo di esprimersi in diverse occasioni sulla garanzia costituzionale del diritto di difesa, quale principio supremo, che si concretizza primariamente, in via strumentale, tramite il *diritto di conferire con il proprio difensore*; in tal senso, più di recente, la Corte ha voluto attribuire a tale diritto un valore preminente, soprattutto nei confronti delle persone ristrette in ambito penitenziario che possono fruire solo di limitate possibilità di contatti interpersonali diretti con l'esterno e si trovano in una posizione di intrinseca debolezza rispetto all'esercizio delle facoltà difensive¹⁶.

A tale scopo la Corte, oltre a richiamare la cospicua giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia e lo specifico riconoscimento del diritto del detenuto di conferire con il proprio difensore anche da parte di atti sovranazionali¹⁷, si sofferma sulle "vistose limitazioni" che la norma censurata comporta al diritto in questione, con particolare riferimento ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis. Rispetto a tale regime la Corte precisa che la preminente finalità non

¹⁵ Cfr. A. PACE, *Sul dovere della Corte costituzionale di adottare sentenze di accoglimento (e se nel caso «interpretative» e «additive») quando l'incostituzionalità stia nella «lettera» della disposizione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, 3431 ss.

¹⁶ Corte cost., sent. n. 143 del 2013. A commento della sentenza cfr. M. RUOTOLO, *Le irragionevoli restrizioni al diritto di difesa dei detenuti in regime di 41-bis*, in *Giur. Cost.*, 2013, 2176 ss.; B. GIORS, *Illegittime le limitazioni dei colloqui difensivi per i detenuti in regime di "carcere duro"*, in *Legislazione penale*, 2013, n. 3, 924 s.; V. MANES, V. NAPOLEONI, *Incostituzionali le restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di "carcere duro": nuovi tracciati della Corte in tema di bilanciamento dei diritti fondamentali*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2013, n. 4, 336 ss.

¹⁷ Sul punto si rinvia agli ampi e specifici richiami riportati dalla Corte nella sentenza in commento: cfr. punto 4.2. del Considerato in diritto.

è quella di «assicurare un surplus di punizione agli autori di reati di speciale gravità», ma di «impedire che il detenuto o l'internato possano continuare a intrattenere rapporti con l'organizzazione criminale di appartenenza, e a svolgere così ancora un ruolo attivo all'interno di tale organizzazione, in particolare impartendo o ricevendo ordini o istruzioni rivolti a, o provenienti da, altri membri del sodalizio»¹⁸.

Rispetto alla presunzione che il difensore possa, in qualche modo, rappresentare il mezzo per una illecita comunicazione con l'associazione criminale di appartenenza del detenuto, operando in modo collusivo, la Corte dapprima afferma di non poterlo escludere in modo assoluto; quindi l'omissione del legislatore di sottrarre la categoria dei difensori dal visto di censura potrebbe essere consapevolmente finalizzata a ridurre il rischio di tali contatti.

Poi però, nei passaggi successivi, attraverso una lettura sistematica del complesso di misure previste dall'art. 41 *bis*, comma 2 *quater*, la Corte rileva l'inidoneità della disposizione censurata ad operare a tale scopo, nell'ottica di quanto già evidenziato con la sentenza n. 143 del 2013. In quella occasione era stata acclarata l'incostituzionalità della disposizione che poneva limiti quantitativi ai colloqui visivi e telefonici con il proprio difensore, già sottratti, dalla stessa disposizione, a qualsiasi forma di controllo. Ne consegue, *a fortiori*, l'illegittimità della disposizione censurata nella sua omissione, che impedisce al difensore di ottenere comunicazioni in via epistolare dal proprio assistito, in palese e irragionevole violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., comma 2, «la cui compressione non trova “adeguata” giustificazione in nome del soddisfacimento delle pur presenti esigenze di sicurezza»¹⁹.

Ciò non toglie che la Corte ritenga comunque necessario tornare a stigmatizzare, come già aveva fatto nel 2013, la presunzione di collusione del difensore con l'organizzazione criminale di appartenenza dell'assistito, ribadendo il ruolo determinante svolto dalla professione forense nella tutela dei diritti fondamentali del detenuto²⁰.

¹⁸ Cfr. punto 4.4.2. del Considerato in diritto. Nello stesso senso Corte cost., sent. n. 97 del 2020, in cui la Corte evidenzia altresì che le limitazioni alle quali sono sottoposti i detenuti in regime di 41 *bis* non devono risultare sproporzionate e irragionevolmente gravose, rischiando di vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena o addirittura risolvendosi in trattamenti contrari al senso di umanità; v. F. BIONDI, “Piccoli gesti di normalità quotidiana”, *umanità della pena e finalità rieducativa. Nota alla sentenza n. 97 del 2020*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, n. 3 del 2020.

¹⁹ Cfr. M. RUOTOLO, *Visto di censura della corrispondenza cit.*, 2; nello stesso senso, poiché le argomentazioni della Corte sono sostanzialmente sovrapponibili nelle due pronunce (n. 18 del 2022 e n. 143 del 2013), ancora M. RUOTOLO, *Le irragionevoli restrizioni al diritto di difesa dei detenuti cit.*, 2176 ss.

²⁰ In relazione a tale profilo, la Corte richiama quanto evidenziato dall'associazione “Italiastatodidiritto”, intervenuta in qualità di *amicus curiae*: «il profilo più grave della normativa censurata sarebbe costituito dalla presunzione di pericolosità del difensore sulla quale essa parrebbe fondarsi»; presunzione che non solo mortificherebbe il ruolo

Al fine, poi, di evidenziare ulteriormente il *vulnus* al diritto di difesa, provocato dall'esclusione della corrispondenza con il difensore dal visto di censura, la Corte, da ultimo, si sofferma sulle condizioni dei detenuti meno abbienti, ancor più penalizzati dalla disposizione censurata: infatti, nell'ipotesi in cui fossero trasferiti in una struttura penitenziaria particolarmente distante dalla città in cui si trova il proprio difensore, sarebbero irreparabilmente penalizzati dall'impossibilità di poter comunicare, almeno in via epistolare, con il proprio avvocato, non avendo la possibilità di sostenere i costi di spostamento di quest'ultimo, necessari per svolgere i colloqui in presenza.

Insomma, con la decisione in commento, tramite argomenti "pratici"²¹, la Corte ha voluto ribadire l'inviolabilità del diritto di difesa ex art. 24 Cost. – unico parametro costantemente invocato - quale principio supremo dell'ordinamento, dando una coerenza complessiva alle disposizioni in materia applicabili al regime differenziato di cui all'art. 41 *bis*, uniformandone l'applicazione, per il tramite di una sentenza di accoglimento che, grazie ai suoi effetti *erga omnes*, semplifica e uniforma l'attività interpretativa dei giudici e delle amministrazioni penitenziarie.

Resta comunque la preoccupazione in merito alla necessità di continui interventi correttivi in materia, rispetto all'operato del legislatore, da parte della Corte costituzionale, a garanzia del diritto inviolabile di difesa ex art. 24, comma 2, Cost. In effetti, a ben vedere, la decisione in commento, nei termini in cui è stata posta la questione, si limita a escludere dal visto di censura la categoria dei difensori; ma l'art. 18 *ter* elenca un più ampio catalogo di interlocutori "per giustizia", facendo riferimento anche alle categorie degli investigatori autorizzati e dei consulenti tecnici, secondo la stessa *ratio* che giustifica l'esonero dei difensori. Non si può escludere pertanto che la Corte potrebbe dover tornare a esprimersi in senso correttivo anche in ordine a tali ulteriori categorie che parimenti operano a garanzia del diritto di difesa del detenuto.

forense, ma sarebbe anche irragionevole, riguardando questa specifica categoria di professionisti e non altre figure, prive di analoghe prescrizioni deontologiche, quali i membri del Parlamento, per cui il visto di censura, secondo la disposizione censurata, non opera.

²¹ Così M. RUOTOLO, *Visto di censura della corrispondenza*, cit., 2.